

1.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 768/A X Legislatura



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **258** del 17/11/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Verbale di Conciliazione sottoscritto dinanzi la Comm. Prov. Conciliazione Controversie individuali di lavoro di Bari - Rep. n. 1156/17. Ing. A.G. c/ Regione Puglia



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Verbale di Conciliazione, Rep. n. 1156/17, sottoscritto in data 17.10.2017, dinanzi la Commissione Provinciale delle Controversie individuali di lavoro di Bari, relativo al diritto, in favore dell'Ing. A.G. al compenso pari ad € 11.377,29, al lordo di oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali di competenza dell'Ing. A. G., per l'attività di assistenza tecnica, nell'ambito del Programma Operativo Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013, dallo stesso espletata nel periodo luglio/dicembre 2015.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti esecutivi.




Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dal Verbale di Conciliazione Rep. n. 1156/17, sottoscritto in data 17.10.2017 dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro di Bari, si espone quanto segue:

- con Determinazione dirigenziale n. 82 del 18.02.2015, la Regione Puglia indiceva una selezione pubblica per il conferimento di n. 10 incarichi di collaborazione professionale per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica nell'ambito del Programma Operativo Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013;
- l'Ing. A.G. partecipava alla selezione pubblica de qua, e veniva dichiarato vincitore con Determinazione dirigenziale n. 351 del 28.05.2015; pertanto, in data 24.06.2015 sottoscriveva contratto di prestazione professionale con decorrenza dall'01.07.2015 al 31.10.2015, successivamente prorogato sino al 15.12.2015;
- una volta terminato il predetto incarico, il 16.01.2016 l'Ing. A.G. inviava all'Amministrazione regionale la fattura elettronica n. FATTPA3_16 relativa alle prestazioni rese durante il periodo luglio/dicembre 2015, dell'importo lordo di € 11.377,29 (comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali di competenza dell'Ing. A.G.), respinta in quanto trasmessa successivamente alla chiusura del programma POI Energia;
- con nota trasmessa via pec il 02.03.2017, acquisita agli atti al prot. AOO_106 n. 4621 del 06.03.2017, l'Avv. Cecinato, in nome e per conto dell'Ing. A.G. suo assistito, chiedeva il pagamento del compenso della prestazione resa nel periodo luglio/dicembre 2015 del suddetto importo;
- a seguito di ciò, la Sezione Personale e Organizzazione, con nota prot. AOO_106 n. 7109 del 13.04.2017, chiedeva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, struttura competente alla gestione del programma POI Energia, ogni utile informazione al fine di poter dare riscontro alla richiesta suddetta;
- con nota AOO_089 n. 5966 del 15.06.2017, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, confermava lo svolgimento della prestazione da parte dell'Ing. A.G., e precisava che l'Amministrazione regionale era nella impossibilità oggettiva di liquidare spettanze su fondi su cui non si aveva più delega ad operare, stante la necessità di rendicontare le spese legate al citato programma entro il 31.12.2015, data ultima per rendere certificabili le somme spese;
- con nota trasmessa via pec il 25.07.2017, acquisita al prot. AOO_106 n. 13278 del 26.07.2017, l'Avv. Cecinato, per conto del proprio assistito, chiedeva alla Regione Puglia di voler adire congiuntamente la Commissione Provinciale di Conciliazione presso la DTL di Bari al fine di dirimere bonariamente la controversia insorta;
- pertanto, preso atto dello svolgimento della prestazione lavorativa da parte dell'Ing. A.G. ed in considerazione della circostanza che nel contratto dallo stesso sottoscritto non vi era alcuna clausola che prevedeva come termine ultimo, per l'emissione della relativa fattura, quello della chiusura del programma POI Energia, l'Amministrazione regionale, al solo fine di evitare l'alea di un eventuale giudizio, nonché aggravio di spese, senza che questo significasse riconoscimento alcuno di diritti e/o responsabilità, si rendeva disponibile alla definizione conciliativa della vicenda;
- pertanto, le parti addivenivano ad un accordo transattivo con cui l'Amministrazione si impegnava a corrispondere all'Ing. A.G. l'importo di € 11.377,29 (comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali di competenza dell'Ing. A.G.), e lo stesso, con



unt


l'accettazione di detto accordo, dichiarava di non avere null'altro a pretendere nei confronti della Regione Puglia per i titoli dedotti in premessa, con rinuncia a qualunque azione, presente e futura, comunque ricollegabile ai diritti connessi al contratto di collaborazione sottoscritto con la Regione Puglia nell'ambito del programma POI Energia, salvo buon fine del pagamento e compensazione integrale delle spese di lite.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore

Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
**Verbale di Conciliazione sottoscritto dinanzi la Comm. Prov. Conciliazione
Controversie individuali di lavoro di Bari - Rep. n. 1156/17. Ing. A.G. c/ Regione
Puglia**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dal **Verbale di Conciliazione sottoscritto dinanzi la Comm. Prov. Conciliazione Controversie individuali di lavoro di Bari, Rep. n. 1156/17. Ing. A.G. c/ Regione Puglia**, dell'importo totale di € 11.377,29 =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3025 (*Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*) per € 11.377,29 che presenta la dovuta disponibilità."

[Handwritten signature]

